

Contenuto				Contenuto			
5-6	2 moduli	B011 - Fisica generale B030 - Struttura della materia	Fisica	16	1 modulo	H011 - Idraulica	Meccanica dei fluidi
7	1 modulo	C060 - Chimica	Chimica	17	1 modulo	1050 - Fisica tecnica	
8	1 modulo	I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base	18	1 modulo	1042 - Macchine e sistemi energetici	
9	1 modulo	H150 - Estimo I270 - Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione	19	1 modulo	1070 - Meccanica applicata alle macchine	
10	1 modulo	H071 - Scienza delle costruzioni 1080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine	Meccanica dei solidi	20	1 modulo	1080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
11	1 modulo	1070 - Meccanica applicata alle macchine 1090 - Disegno industriale		21	1 modulo	1100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione	
12	1 modulo	1050 - Fisica tecnica 1152 - Principi di ingegneria chimica	Termodinamica e trasmissione del calore	22	1 modulo	1110 - Impianti industriali meccanici	
13	1 modulo	1170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Elettrotecnica e sue applicazioni	23	1 modulo	1170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche 1180 - Macchine ed azionamenti elettrici	
14	1 modulo	1042 - Macchine e sistemi energetici	Sistemi energetici	ALLEGATO <i>Elenco aggiuntivo, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.</i> P041) statistica: 1) fondamenti di statistica 2) statistica e calcolo delle probabilità.			
15	1 modulo	1100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione 1130 - Metallurgia 1140 - Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali 1170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Materiali e relative tecnologie				

Elenco aggiuntivo, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

P041) statistica:

1) fondamenti di statistica

2) statistica e calcolo delle probabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Catania, 27 ottobre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A5477

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 30 settembre 1992, n. 257649.

Sospensione e attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana.

A tutte le capitanerie di porto

A tutti gli uffici consolari aventi giurisdizione marittima per il tramite del Ministero degli affari esteri

e, per conoscenza:

All'Ispettorato generale delle capitanerie di porto

Alla Confederazione italiana armatori

Com'è noto, la legge 14 giugno 1989, n. 234 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1989) agli articoli 28 e 29 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico i nuovi istituti della sospensione e dell'attribuzione temporanea dell'abilitazione ad inalberare la bandiera nazionale.

La materia è stata quindi regolata con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1990).

Sospensione temporanea di bandiera

Ad oggi sono stati stipulati, come previsto dall'art. 29, punto 3, della legge n. 234/89, i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ad ogni buon fine si allega copia:

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi stranieri sulle navi da carico e passeggeri in data 8 novembre 1989;

contratto collettivo per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da crociera in data 19 settembre 1990;

contratto collettivo per l'imbarco di marittimi stranieri sulle navi da crociera in data 18 settembre 1990;

contratto collettivo per il personale imbarcato sulle navi da pesca in data 3 ottobre 1991.

Tali contratti, nello stabilire le condizioni economiche e normative che il locatario dovrà applicare al personale marittimo, prevedono la quota dell'equipaggio che deve essere di nazionalità italiana con percentuali variabili, ed eventuali deroghe, a seconda che si tratti di navi da carico e passeggeri, navi da crociera o unità da pesca.

In particolare, l'art. 29, punto 4, della citata legge, in tema di ingaggio dei marittimi su navi locate a scafo nudo da soggetti italiani a soggetti stranieri per le quali sia stata autorizzata la temporanea dismissione di bandiera prevede, tra l'altro, che l'autorità marittima competente o quella consolare italiana, qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerti la rispondenza delle singole convenzioni di imbarco alle condizioni stabilite dai predetti contratti collettivi, segnalando le eventuali difformità a questa Amministrazione.

Ciò premesso, va in proposito evidenziato che le navi di cui trattasi, ancorché battano temporaneamente altra bandiera — cui fa capo la loro gestione — rimangono di proprietà italiana a tutti gli effetti e restano iscritte nei registri nazionali cui, alla scadenza prevista nell'atto autorizzativo, dovranno fare ritorno: esse pertanto continuano ad essere legate da sostanziali interessi allo Stato italiano, che non resta estraneo, anche in forza delle espresse disposizioni contenute nella richiamata legge n. 234/89, alle loro vicende durante il periodo di locazione all'estero.

Ne consegue l'opportunità che sia vigilato, per quanto possibile, sul cursus delle predette navi destinate ad operare prevalentemente all'estero e sulle quali è imbarcato anche personale marittimo italiano, al fine di portare loro assistenza nei limiti consentiti ogni qualvolta se ne dia il caso.

Quanto agli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata, fermo restando il basilare accertamento posto dal citato art. 29, punto 4, della legge n. 234/89, si pone l'esigenza, al fine di ovviare ad eventuali carenze o disguidi e garantire al tempo stesso il controllo del rispetto della normativa stessa, che specifici accertamenti vengano effettuati anche nella circostanza dell'approdo delle navi nei porti di interesse.

In tali occasioni sarà opportuno verificare, sulla base dei documenti di cui la nave dispone, l'avvenuto assolvimento dell'accertamento ex art. 29, punto 4, di cui sopra è cenno, mediante il controllo che i contratti d'ingaggio dell'equipaggio rechino il visto dell'autorità marittima o consolare competente, e riscontrare la consistenza e la composizione dell'equipaggio, in riferimento alla nazionalità dei suoi membri, sulla base del relativo elenco (Crew list).

Sarà cura di codesti uffici comunicare in ogni caso allo scrivente, per le valutazioni di competenza, l'esito dei controlli effettuati, evidenziando in particolare le eventuali difformità riscontrate, unitamente a copia della Crew List opportunamente vistata.

Si precisa, per quanto attiene in specie agli adempimenti degli uffici consolari, che, in forza del contratto di locazione a scafo nudo il conduttore straniero è obbligato a consentire anche l'accesso a bordo e quant'altro necessario alle autorità marittime e consolari italiane ai fini delle predette verifiche, mettendo a disposizione la pertinente documentazione (oltre i contratti collettivi, le convenzioni di imbarco, gli elenchi equipaggio, ecc.).

Va in proposito evidenziato che, secondo la dinamica disposta da questo Ministero, ogni nave dovrà essere sottoposta — a cura del conduttore straniero — con cadenza non inferiore ai quattro mesi al controllo dell'autorità dello Stato di cui essa batte temporaneamente la bandiera (limitatamente al riscontro sulla Crew list) o delle autorità marittime e consolari italiane, fermo restando che almeno una volta all'anno risulti effettuato un accertamento da parte delle autorità italiane su ogni nave.

Va tenuto presente peraltro che, a prescindere dai casi di specifica richiesta avanzata alle autorità consolari dal conduttore straniero interessato, è in facoltà delle stesse autorità procedere direttamente agli accertamenti di cui trattasi quando abbiano avuto notizia della presenza delle predette navi nei porti di giurisdizione.

Tale facoltà è ovviamente rimessa in Italia anche ai competenti uffici marittimi.

Si riportano nell'allegato elenco gli estremi delle autorizzazioni alla temporanea dismissione di bandiera concesse da questo Ministero ai sensi della normativa in esame, e già operanti, con riserva di successive integrazioni, via via che ulteriori operazioni della specie saranno state perfezionate.

Attribuzione temporanea di bandiera

Per quanto attiene all'istituto della temporanea attribuzione dell'abilitazione ad inalberare la bandiera italiana, introdotto dall'art. 28 della richiamata normativa per le navi locate a scafo nudo a soggetto italiano, da iscriverne nei registri speciali delle navi locate, i relativi adempimenti, com'è noto, restano demandati alla competenza degli uffici marittimi di iscrizione.

Premesso che l'istituto in esame va applicato esclusivamente alle navi maggiori, ne discende, tra l'altro, che come espressamente previsto nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/90, per tali unità deve essere approvato il nome ai sensi dell'art. 140 del codice navale.

Per i connessi adempimenti in ordine a tale approvazione — che comunque presuppongono una specifica istanza rivolta a questo Ministero da parte dei soggetti interessati — si segnala l'esigenza che i competenti uffici marittimi — nel caso ricevano domande di iscrizione secondo il suaccennato regime, ne diano tempestiva comunicazione allo scrivente precisando lo stato della relativa istruttoria ed, in particolare, se ritengano realizzate le condizioni richieste dalla predetta normativa per l'iscrizione.

Si prega di estendere copia della presente circolare a tutti gli uffici dipendenti.

Il Ministro: TESINI

92A5479